



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio I – Affari Generali Personale e servizi della Direzione Generale.
Gestione del personale dirigenziale e della scuola. Rete scolastica.

Genova, data protocollo elettronico

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della
Liguria

Agli Ordinari Diocesani della Liguria

Alle OO.SS. del Comparto Scuola

e p.c. ai Dirigenti degli Ambiti territoriali per
le province della Liguria

Oggetto: Mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a. s. 2024/2025.

Per opportuna conoscenza delle SS.LL., al fine di darne massima diffusione tra tutto il personale interessato, si comunica che il Ministero dell'istruzione e del merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale del personale scolastico, con nota prot. 22364 del 23 febbraio 2024, ha trasmesso l'Ordinanza n. 31 del 2 febbraio 2024.

L'Ordinanza ministeriale n. 31 del 2 febbraio 2024, disciplina la mobilità per l'anno scolastico 2024-25 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla Legge 186/03 e determina le modalità di applicazione delle disposizioni dell'art. 27 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto in data 18 maggio 2022 e del successivo Accordo di integrazione e modifiche al CCNI 2022, sottoscritto in data 21 febbraio 2024.

Nel richiamare l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'Ordinanza sopracitata, si evidenzia che le domande di mobilità devono essere presentate dal personale interessato, dal 21 marzo 2024 al 17 aprile 2024. Il termine per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale, come definiti dall'articolo 27 del CCNI 2022, è fissato al 30 maggio 2024. Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato 22 maggio 2024.

In particolare, si ritiene utile ricordare che i docenti di religione cattolica devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli pubblicati sul sito del MIM nella sezione Mobilità e corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità e trasmettere le stesse, utilizzando le modalità previste dal Codice

dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), al dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.

La domanda di mobilità deve essere presentata soltanto dai docenti secondo quanto indicato dall'art. 3 dell'Ordinanza n. 31 del 2 febbraio 2024.

Il Dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda.

Si ricorda che tutti i docenti di religione cattolica di ruolo (compresi i docenti dimissionari o che hanno raggiunto il limite previsto per il pensionamento d'ufficio) sono tenuti ad aggiornare, sulla base delle tabelle al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, le dichiarazioni per l'attribuzione, da parte delle proprie scuole di servizio, del punteggio regionale di cui all'art. 10 comma 3 e 4 della citata Ordinanza.

Questo Ufficio - entro il 22 maggio 2024 - deve conseguentemente aggiornare, per ciascun ruolo, una graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti di religione cattolica, allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge n. 186 del 2003 (art. 10 c. 4 dell'O.M. n. 438/2023). In tale graduatoria non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui alla lettera A) del titolo A2 Allegato 2 Tabella A al CCNI mobilità e non è valutabile l'anno scolastico in corso.

L'aggiornamento della graduatoria regionale è finalizzato all'individuazione degli eventuali soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica – così come previsto dal CCNI relativo alle assegnazioni provvisorie e agli utilizzi – e per l'individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie.

Prima della trasmissione all'USR, i Dirigenti scolastici sono invitati a verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle schede per la valutazione dei titoli e si precisa che la veridicità dei dati contenuti e la correttezza del punteggio attribuito si intendono attestati dal Dirigente dell'Istituzione Scolastica, con l'invio telematico della scheda.

Il Dirigente scolastico deve disporre affinché le domande ricevute vengano inviate, **entro il 17 aprile 2024, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: drli@postacert.istruzione.it**

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE

Luca Maria Lenti